

REGOLAMENTO (CE) N.º 875/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1994

che fissa, per la campagna 1993/1994, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni ricostituite

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (**), in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva (***), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2796/93 (****), gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono stabiliti in funzione delle previsioni dell'importo globale da ripartire; che la ritenuta relativa alla campagna 1993/1994 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 1551/93 del Consiglio (*****); che le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto; che in Spagna e in Portogallo

l'importo della trattenuta è più basso di quello riscosso negli altri Stati membri, dato che l'aiuto alla produzione si situa ad un livello inferiore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1993/1994, gli importi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3061/84 sono fissati come segue:

- per la Spagna rispettivamente 4,50 ECU e 11,00 ECU,
- per il Portogallo rispettivamente 0 ECU e 3 ECU,
- per la Grecia rispettivamente 2,2 ECU e 2,2 ECU,
- per la Francia rispettivamente 1 ECU e 1,50 ECU,
- per l'Italia rispettivamente 2,3 ECU e 2,3 ECU.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(**) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

(***) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

(***) GU n. L 255 del 13. 10. 1993, pag. 1.

(***) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 17.